

Al Sindaco del Comune di Venezia prof. Giorgio Orsoni
Al Commissario Delegato dott. Vincenzo Spaziante

Nella seduta del 15 settembre 2008 il Consiglio Comunale di Venezia ha deliberato, relativamente all'argomento n. 106 *"Accordo di Programma per la Riqualificazione dell'Isola del Lido ai sensi dell'art. 32 della L. R. 35/2001. Autorizzazione alla partecipazione del Sindaco alla Conferenza dei Servizi e mandato per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma"* anche al punto 1) *"di ridurre la zona di rispetto cimiteriale del Cimitero del Lido a m. 50 al fine di consentire l'attuazione degli interventi urbanistici di riqualificazione del compendio dell'ex Ospedale al Mare del Lido"*.

Tale riduzione è risultata necessaria per predisporre la successiva Variante al Piano Regolatore Generale per l'Isola del Lido, che ha previsto un aumento considerevole delle volumetrie sia all'interno dell'ex Ospedale al Mare (complesso vincolato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali) che nel vicino Parco della Favorita, al fine della vendita necessaria -come illustrato nella delibera su-citata - per reperire i fondi per la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema.

Il vincolo a zona di rispetto cimiteriale, previsto dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 (T.U.LL.SS.), prescrive la distanza di m. 200 e l'inedificabilità assoluta dell'area e tanto vale indipendentemente dal tipo di fabbricato (v. la sentenza del Consiglio di Stato, IV, n. 6547 del 27.10.2009). Il vincolo, infatti, risponde ad una triplice funzione: assicurare condizioni di igiene e di salubrità, garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, consentire futuri ampliamenti dell'impianto funerario (v. la recente sentenza n. 1815 dell'11.6.2010 del TAR della Toscana). Un'altra recente sentenza del TAR della Lombardia, la n. 1234 del 5.5.2010, ribadisce il vincolo assoluto di inedificabilità per le "nuove costruzioni", come è nel caso in questione dell'ex Ospedale al Mare.

Il Comune si richiama per la deroga all'art. 28 della legge 1.8.2002 n. 166 (Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali), che tra le varie disposizioni recita: *"Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici"*.

Ma nel 2009 la Corte di Cassazione (sentenza n. 8626 del 26.2.2009, Sez. III) in sostanza stabilisce che la riduzione del vincolo non può essere per fini privati: *"La locuzione "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico", (contenuta nell'articolo 338 T.U. Leggi Sanitarie poi modificato dall'articolo 28 della legge 1° agosto del 2002 n.166), deve essere interpretata nel senso che gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza pubblica e destinati a soddisfare interessi pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei duecento metri. Specificatamente, la locuzione "attuazione di un intervento urbanistico" non può essere interpretata estensivamente fino a comprendervi anche l'edilizia residenziale privata, sia perché, trattandosi di eccezione al divieto generale di edificazione di cui al primo comma dell'articolo 338 T.U. Leggi Sanitarie, deve essere interpretata restrittivamente e quindi limitata ai soli interventi pubblici o quanto meno di rilevanza pubblica, e ciò perché solo un interesse pubblico, meritevole di tutela, come quelli esplicitamente indicati nella deroga, concorrente con quelli posti a base del divieto, potrebbe giustificare la riduzione della fascia di rispetto. Invero, questa è imposta a tutela di esigenze di natura igienico sanitaria, a salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura e soprattutto a tutela della possibile espansione della cinta cimiteriale e ad assicurare una cintura sanitaria intorno ai luoghi per loro natura insalubri."*

Non si può certo ravvisare l'”interesse pubblico” nella faccenda ex Ospedale al Mare, di cui si sta perfezionando la vendita ad una cordata di società private, che vogliono farne un complesso turistico-ricettivo, ampliando le volumetrie esistenti e costruendo ex novo. Un progetto privato a fini privati, in contrasto con quanto stabilito dalla richiamata recente giurisprudenza, che intende salvaguardare anche la “peculiare sacralità” del luogo. Ovviamente la costruzione del grande albergo (con supermercato al piano terra) previsto nell'angolo con Piazzale Ravà (peraltro con vista proprio sul cimitero) e delle altre strutture risulta in palese contrasto con tale sacralità, che va doverosamente rispettata.

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della citata legge 1.8.2002 n. 166, la distanza delle nuove costruzioni dai cimiteri può essere ridotta, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, “non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) *risulti accertato dal medesimo Consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;*
- b) *l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente,*

A quanto ci risulta, le nuove edificazioni previste nell'area dell'ex Ospedale al Mare e nel Parco della Favorita sono progettate ad una distanza inferiore ai 50 metri dal confine del Cimitero Ebraico e Cristiano esistenti. Si ritiene pertanto illegittimo l'atto che ha consentito la riduzione del limite previsto dalla sopra citata legge e gli atti successivi di approvazione delle nuove edificazioni.

Questo Coordinamento diffida pertanto codesto Comune e codesto Commissario Delegato ad approvare definitivamente quei progetti relativi all'area dell'ex Ospedale al Mare che si pongono in contrasto con quanto esposto.

Distinti saluti.

Venezia, 24 ottobre 2010

Coordinamento delle associazioni ambientaliste del Lido